CAMERA DEI DEPUTATI N. 2890

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REBULLA

Presentata il 16 giugno 1988

Riconoscimento giuridico della formazione di patrioti denominata « Divisione volontari Gorizia »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A distanza di oltre quarant'anni dalla fine della guerra, quando ormai, grazie al lavoro ed alle scelte politiche di questi anni, si sono superate le divisioni del passato e si è faticosamente costruito un confine aperto ed un clima di collaborazione e di comprensione tra italiani e sloveni, ci sembra giusto dare anche un riconoscimento storico e politico a coloro che nei momenti di tensione e di incertezza hanno scelto di difendere il valore della appartenenza all'Italia.

Non si tratta di riaprire vecchie ferite e di rinfocolare tensione ma di dare un riconoscimento morale a coloro che in qualche modo, provenendo da diverse esperienze politiche e personali, hanno volontariamente rappresentato in quegli anni difficili per il confine orientale un preciso punto di riferimento ideale.

La città di Gorizia, la cui popolazione ha attivamente partecipato alla resistenza armata al nazifascismo, non ha potuto assistere, nella primavera del 1945, con la conclusione del conflitto, anche alla fine delle sofferenze, delle violenze e delle lotte.

Fin dall'aprile del 1945, si era costituita a Gorizia la « Brigata volontari Gorizia » che negli ultimi giorni del mese, con largo tributo di sacrifici, difese la città di Gorizia dal saccheggio e dalla strage minacciata dalle truppe del maresciallo Mihailovich, che, nella ritirata, si erano affiancate ai loro alleati tedeschi.

Successivamente, con l'entrata in Gorizia delle formazioni partigiane del IX

Corpus, si verificarono nella città isontina arresti, deportazioni, violenze di ogni genere nei confronti di coloro che erano ritenuti ostacoli all'estensione della sovranità jugoslava su quelle terre.

Nello spirito che aveva animato i volontari della difesa di questo estremo lembo d'Italia, la « Brigata volontari Gorizia », svolse una coraggiosa azione in favore dei cittadini ricercati dai nuovi occupanti, nonché di organizzazione dei reduci dalla Germania o dalla guerra di liberazione.

Il 12 giugno 1945 la città capoluogo e alcuni altri comuni passavano sotto l'amministrazione del goveruo militare alleato.

L'attività dei volontari goriziani era allora approvata, incoraggiata e sostenuta dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno, dal Comitato di liberazione nazionale e da illustri personalità dello Stato. Il compito specificamente assegnato alla formazione era quello di difendere in quell'estremo lembo della Patria i diritti nazionali, pericolosamente insidiati.

Nei primi giorni di luglio dello stesso anno la brigata assumeva la denominazione di « Divisione volontari Gorizia ».

La formazione era organizzata in tre brigate di 200 uomini ciascuna che avevano l'incarico di operare nell'ambito del comune di Gorizia. Altri distaccamenti della formazione stessa operavano nell'ambito del territorio della provincia. Tale organizzazione comprendeva, inoltre, un reparto di polizia divisionale e un altro speciale con compiti di informazione. Un regolare comando di divisione aveva la direzione di tutto il funzionamento della formazione patriottica.

L'opera della « Divisione volontari Gorizia » che operò, con tanto sacrificio, per il ritorno della città di Gorizia e di parte della provincia in seno alla Patria contribuendo in maniera decisiva affinché alla città isontina fosse attribuita anche per il periodo 1943-1947 la medaglia d'oro al valore militare, appare meritevole di ottenere legale riconoscimento.

La « Divisione volontari Gorizia » seguitò la sua attività sino a tutto il dicembre 1947, coadiuvando le autorità civili e militari italiane entrate a Gorizia col nostro esercito il 15 settembre 1947.

In considerazione, pertanto, dell'opera meritoria svolta dalla « Divisione Gorizia » per la salvaguardia dell'italianità di terre care alla coscienza di tutto il Paese, confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro consenso al riconoscimento giuridico della « Divisione » stessa, secondo quanto previsto nel testo di legge da noi proposto.

La proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La « Divisione volontari Gorizia » è riconosciuta, ad ogni effetto di legge, come corpo militare organizzato, inquadrato nelle forze armate dello Stato.

2. Le attività svolte, anche isolatamente, dal mese di aprile 1945 al 31 dicembre 1947, da coloro che nella Venezia Giulia operarono in difesa dei diritti dell'Italia su quei territori, sono di diritto considerate come compiute da appartenenti all'esercito regolare in tempo di guerra.

ART. 2.

1. Per il riconoscimento delle qualifiche di volontario combattente, mutilato, caduto è istituita una commissione locale nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri così composta:

a) presidente, designato dal Ministro della difesa;

b) vicepresidente, segretario e due membri ufficiali della divisione, designati dal prefetto di Gorizia;

c) due membri volontari semplici, designati dal prefetto di Gorizia.

2. Il giudizio della commissione è inappellabile. La commissione è incaricata di studiare i modelli dei distintivi per i volontari ed i modelli delle relative decorazioni. La loro approvazione spetta al Ministro della difesa.

ART. 3.

1. È riconosciuta la qualifica di volontario combattente della « Divisione volontari Gorizia »:

a) ai volontari che sono stati feriti in fatti d'arme divisionari;

b) ai volontari che hanno militato per almeno sei mesi nella divisione o che abbiano partecipato ad almeno tre azioni divisionarie;

c) ai volontari che abbiano fatto parte per almeno un periodo di dodici mesi di un comando o di un servizio comando con compiti informativi, sanitari, di intendenza;

d) ai volontari che hanno sofferto il carcere o sono stati deportati in Iugoslavia.

ART. 4.

1. È riconosciuta la qualifica di caduto della « Divisione volontari Gorizia » ai volontari che sono stati sepolti nelle foibe o sono stati in qualsiasi modo uccisi dagli avversari o sono caduti in fatti d'arme o sono deceduti in azioni di guerra della divisione.

ART. 5.

1. I riconoscimenti e le qualifiche attribuite ai sensi della presente legge escludono ogni beneficio economico.